



**Comune di San Salvo**  
Provincia di Chieti

***REGOLAMENTO PER L'ACCESSO  
AL SERVIZIO HOTSPOT WI-FI PUBBLICO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 30/04/2013



## **INDICE**

### **Premessa**

**Art. 1 - Finalità del servizio**

**Art. 2 – Aveni diritto**

**Art. 3 – Requisiti tecnici per accedere al servizio**

**Art. 4 – Modalità di accesso al servizio**

**Art. 5 – Tempi per l'utilizzo e decadenza**

**Art. 6 – Obblighi dell'utente**

**Art. 7 – Obblighi del fornitore del servizio**

**Art. 8 – Assistenza**

**Art. 9 – Monitoraggio delle attività**

**Art. 10 – Sanzioni**

**Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità**

**Art. 12 – Tutela dei dati personali**



## **Premessa**

L'Amministrazione comunale di San Salvo riconosce l'utilità delle informazioni derivabili dalla rete Internet per il soddisfacimento delle esigenze conoscitive ed educative della comunità.

Per questo intende istruire la procedura in via sperimentale di erogazione del servizio Internet Wireless per consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito tramite HotSpot San Salvo Wi-Fi su alcuni punti del territorio comunale.

L'Amministrazione ha scelto di rendere usufruibile tale servizio senza alcun limite.

Tale servizio denominato "HotSpot San Salvo Wi-Fi" è disciplinato dal presente regolamento.

### **Articolo 1**

#### Finalità del servizio

1. Il servizio "HotSpot San Salvo Wi-Fi" consente la connessione temporanea alla rete Internet in aree pubbliche mediante l'utilizzo della tecnologia wireless.
2. Il servizio è promosso dal Comune di San Salvo ed è finalizzato:
  - alla diffusione delle conoscenze tramite l'uso di nuove tecnologie;
  - alla facilità dell'attività di studio, ricerca e documentazione;
  - all'incremento di accesso ai servizi e all'informazione da parte dei cittadini.
3. Sul territorio del Comune di San Salvo il servizio è attivo, in sede di prima applicazione in vari punti, dislocati su:
  - San Salvo - Centro Storico;
  - San Salvo Marina - Lungomare Cristoforo Colombo.

I punti verranno puntualmente individuati successivamente con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

### **Articolo 2**

#### Aventi diritto

1. L'accesso è riservato ai cittadini maggiori degli anni 14 residenti nel Comune.
2. I minori di anni 14, possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di un genitore, o di chi ne fa le veci, dell'apposito modulo di registrazione e autorizzazione secondo le modalità indicate dall'articolo 4. Tale autorizzazione solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte dei minorenni.

### **Articolo 3**

#### Requisiti tecnici per accedere al servizio

1. Possono accedere al servizio tutti coloro che dispongono di:
  - computer portatile, palmare o telefono cellulare di nuova generazione dotato di interfaccia wi-fi, browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, etc. ...);
  - configurazione di rete in dhcp;
2. Il servizio non prevede:
  - il supporto tecnico da parte del personale comunale;



- l'utilizzo di prese di corrente per caricare la batteria del computer portatile, palmare o telefono cellulare;
- il servizio di stampa.

#### **Articolo 4**

##### Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio è consentito a seguito di apposita richiesta di registrazione ed è gratuito.
2. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali DLgs 196/2003 e della normativa in materia antiterrorismo, DL 144/2005, per accedere al servizio è obbligatorio l'iscrizione e la registrazione attraverso una delle modalità indicate ai commi 3 e 4 seguenti;
3. La richiesta di registrazione si presenta personalmente al personale comunale incaricato (Ufficio URP), consegnando il modulo per il rilascio delle credenziali di accesso al servizio e una copia di un documento di identità in corso di validità. Il modulo di richiesta delle credenziali di accesso è reperibile sul sito Internet [www.comune.sansalvo.ch.it](http://www.comune.sansalvo.ch.it) e presso l'URP;
4. La registrazione può avvenire registrandosi al servizio on line, sul portale che compare al momento della connessione WiFi con l'hot spot, fornendo il proprio numero di cellulare, al cui intestatario sarà associata la username e password che sarà utilizzata per la navigazione e ricevendo le credenziali di accesso via sms sul cellulare indicato al momento della registrazione;
5. Per poter effettuare la registrazione di cui al comma 3 del presente articolo occorre essere maggiorenne, in caso contrario il minorenni dovrà essere accompagnato da un genitore munito di documento d'identità valido;
6. A seguito della registrazione, si provvede alla creazione dell'account dell'utente ad opera: o dell'operatore che ha ricevuto la richiesta di attivazione del servizio, oppure direttamente dal gestore del servizio di HotSop, che contestualmente rilascerà le due credenziali di accesso al servizio; ovvero un codice d'identificazione dell'utente (username) e una parola chiave (password); successivamente tali dati saranno inseriti e trattati nel data base della Società che fornirà e gestirà l'infrastruttura.
7. Al servizio di "HotSpot WiFi" Comunale, non è consentito, per uno stesso account, connettere contemporaneamente più di un dispositivo.

#### **Articolo 5**

##### Tempi per l'utilizzo e decadenza

1. La prima connessione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla creazione dell'account, pena la disattivazione dell'account stesso.
2. L'account sarà utilizzabile per più connessioni entro il limite concesso.

#### **Articolo 6**

##### Obblighi dell'utente

1. L'utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione Internet tramite il servizio HotSpot San Salvo Wi-Fi.



2. Le credenziali di accesso al servizio, che l'utente ha l'obbligo di custodire al fine di evitarne anche il temporaneo utilizzo da parte di altri, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri, sono strettamente personali e non possono essere cedute dall'utente ad altre persone.
3. In caso di smarrimento delle credenziali d'accesso l'utente dovrà tempestivamente presentare denuncia all'autorità di Polizia ed informare l'ufficio preposto che ha rilasciato le credenziali allegando la suddetta denuncia, il quale provvederà alla disattivazione dell'account. Per attivare eventualmente un nuovo account l'utente dovrà seguire le modalità indicate nell'articolo 4.
4. L'utente del servizio è tenuto a:
  - riconoscere che il Comune di San Salvo e il gestore del servizio non sono in alcun modo responsabili per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete, nonché per le problematiche legate alla velocità di connessione/navigazione alla rete;
  - assumersi la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio per il contenuto dei messaggi trasmessi;
  - osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.
5. L'utente durante l'utilizzo del servizio non può:
  - scaricare (download) file audio e video (soggetti a copyright);
  - inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo agli altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spamming);
  - svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
  - usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rilevare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografici o a compromettere la rete in qualsiasi modo;
  - svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;
  - effettuare azioni che possano disturbare gli altri utenti della rete WiFi pubblica e degli spazi pubblici in cui la rete è utilizzabile (visualizzazione di immagini che possano disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie, chat, giochi in rete, telefonate virtuali ecc.);
6. Durante l'utilizzo del servizio è vietato accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, etc.).

## **ART. 7**

### **Obblighi del fornitore del servizio**

1. La società che gestisce l'infrastruttura ed il servizio, è tenuta ad osservare la normativa vigente in materia di codice delle comunicazioni elettroniche e antiterrorismo. Nello specifico è tenuta all'applicazione del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, del Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni della Legge 31 luglio 2005 n. 155, del Decreto Ministero Interno 16 agosto 2005, alla Direttiva Europea 2006/24/CE (15 marzo 2006), il relativo D.Lgs.



di attuazione n. 109 del 30 maggio 2008 e la legge di conversione n. 10/2011 del decreto Milleproroghe n. 225/2010.

#### **Art. 8** Assistenza

1. Il servizio Wi-Fi è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base.
2. Gli operatori comunali non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del servizio.

#### **Art. 9** Monitoraggio delle attività

1. Attraverso apposito software, la società che gestisce l'infrastruttura del servizio, ha modo di visualizzare in ogni momento la lista degli account attivi nonché di consultare i "log" di connessione degli utenti, conservati ed associati alle identità dei rispettivi utilizzatori secondo le modalità previste dalle normative citate dall'articolo 7.

#### **Art. 10** Sanzioni

1. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione dei casi previsti dalla Legge penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. L'accertamento della violazione consente al gestore del servizio di disporre della sospensione o l'esclusione dell'accesso al servizio.

#### **Articolo 11** Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Non appena entrerà in vigore, ne verrà data ampia pubblicità sul sito Internet comunale [www.comune.sansalvo.ch.it](http://www.comune.sansalvo.ch.it) alla sezione "Regolamenti".

#### **Art. 12** Tutela di dati personali

1. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione del servizio di connessione Wi-Fi pubblico e non saranno comunicati a terzi né diffusi in alcun modo;
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potersi iscrivere al servizio;
3. I titolari per il trattamento dei dati personali sono il Comune di San Salvo ed il Gestore del servizio; In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti indicati all'art. 7 del DLgs. 196/2003;